

Legge regionale 10 agosto 2023 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Art. 10

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Il comma 3 ter dell'articolo 9 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è sostituito dal seguente:

<<3 ter. In caso di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a fini agricoli, si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legislativo 228/2001.>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

<<3 bis. Il parere di cui al comma 3, lettera b), non è richiesto in caso di rilascio di concessioni di aree golenali del demanio idrico regionale a fini di sfalcio erba.>>.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella J.